

## CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO

### DEFINIZIONI

Ai fini del presente rapporto giuridico i termini definiti di seguito, ove riportati con lettera maiuscola, avranno il seguente significato.

- **"Cliente" o "Acquirente":** Logimatic S.r.l.
- **"Fornitore":** la Parte che vende un bene e/o un servizio;
- **"Parte/i":** indica singolarmente o congiuntamente il Cliente e Fornitore
- **"Bene/i":** indica i prodotti del Fornitore specificati nell'Ordine d'Acquisto.
- **"Servizio/i":** indica i servizi del Fornitore specificati nell'Ordine d'Acquisto.
- **"Offerta" o "Proposta di Vendita":** il documento contenente una proposta di vendita di Beni e/o Servizi, il prezzo, i termini di pagamento e le tempistiche di consegna.
- **"Ordine d'Acquisto" o "ODA":** indica il documento inviato dall'Acquirente al Fornitore e contenente la richiesta di fornitura del Bene e/o del Servizio.
- **"Conferma d'Ordine":** il documento rilasciato dal Fornitore a seguito dell'invio dell'Ordine d'Acquisto da parte del Cliente.
- **"Condizioni Generali di Acquisto" o "Condizioni" o "CGA":** il presente documento.
- **"Condizioni Speciali di Acquisto" o "Condizioni Speciali" o "CSA":** le condizioni speciali di fornitura incorporate dall'Acquirente nell'Ordine d'Acquisto.
- **"Contratto":** l'accordo intercorrente tra Fornitore e Acquirente di solito composto dall'Offerta, Ordine d'Acquisto e Conferma d'Ordine nonché da tutti gli allegati o capitolati tecnici concordati tra le Parti, dalle Condizioni Speciali se presenti e dalle presenti Condizioni;
- **"Data di Accettazione":** indica la data di accettazione da parte del cliente di Logimatic della macchina, del macchinario o del gruppo meccanico o di parti di essi, su cui i Beni e/o i Servizi del Fornitore devono essere integrati o installati. Il Fornitore è dunque informato e consapevole che, nella massima misura consentita dalla legge, la garanzia convenzionale sui Beni e/o Servizi finalizzati ad essere integrati nei macchinari per i clienti di Logimatic, decorrerà dalla data di accettazione, a seguito di collaudo, di tale macchina da parte del cliente di Logimatic in quanto prima di tale momento, nonostante le verifiche ed ispezioni a campione svolte da Logimatic, l'Acquirente non può garantire la verifica e/o l'ispezione di tutti i difetti, vizi, difformità o malfunzionamenti dei Beni o Servizi.
- **"Periodo di Garanzia":** indica il periodo di garanzia convenzionale per i Beni e/o i Servizi pari a dodici (12) mesi, a decorrere, rispettivamente, dalla Data di Accettazione, per i Beni, o dalla data di ultimazione, per i Servizi, fatta salva diversa pattuizione scritta nell'Ordine d'Acquisto.
- **"Causa di Forza Maggiore":** un fatto straordinario ed imprevedibile, estraneo alla sfera d'azione di una Parte quale, a titolo di mero esempio: insurrezioni, tumulti, sommosse, embarghi, guerre, terremoti, incendi, esplosioni, alluvioni, epidemie, pandemie, difficoltà insorte con la forza lavoro, difficoltà di approvvigionamento di materie prime, restrizioni energetiche, sospensione dei trasporti, guasti agli impianti, atti della pubblica autorità o inadempienza di fornitori o subappaltatori nella misura in cui sia determinato da uno degli eventi sopra citati e/o qualsiasi altra causa che non sia ragionevolmente prevedibile o a cui una Parte non possa ragionevolmente rimediare con l'ordinaria diligenza.
- **"Piattaforma":** piattaforma informatica che permette lo scambio di Offerte, Ordini d'Acquisto, Controfferte e Conferme d'Ordine tra Cliente e Fornitore (ad es. "Jungo" o "Tesisquare").
- **"Diritti di Proprietà Intellettuale" o "Diritti IP"** indica ogni diritto di proprietà industriale e intellettuale relativo a: (a) brevetti; (b) marchi; (c) nomi di dominio Internet; (d) design; (e) software and firmware; e (f) segreti industriali, informazioni tecniche o commerciali, know-how.
- **"Informazioni Riservate":** informazioni di carattere riservato e/o confidenziale, che sono espressamente indicate come tali e che vengono divulgati da o per conto di una Parte ("Divulgante")

all'altra Parte ("Ricevente") per la negoziazione ed esecuzione del Contratto. Le Informazioni Riservate includono, a titolo di mero esempio, qualsiasi materiale, disegno, documento tecnico, specifiche tecnologie e know-how, a prescindere che siano associati o no a brevetti. Le Informazioni Riservate non includono informazioni: (a) che siano o divengano pubbliche per fatto non imputabile ad azioni od omissioni della Parte Ricevente; (b) che la Parte Ricevente già possedesse legittimamente prima; (c) che siano legittimamente divulgate alla Parte Ricevente da un terzo che non fosse vincolato alla riservatezza; (d) che siano indipendentemente sviluppate dalla Parte Ricevente, e che tale sviluppo indipendente sia documentato e dimostrabile; (e) di cui sia dovuta la divulgazione per obblighi di legge, o su lecita e legittima richiesta di un'autorità pubblica. Tutti i termini espressi in "giorni" nelle presenti Condizioni sono da intendersi come "giorni da calendario" e non come giorni lavorativi, salvo diversa indicazione.

### 1) DISPOSIZIONI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto e l'intero Contratto, comprensivo dell'Offerta del Fornitore, dell'Ordine d'Acquisto del Cliente e della documentazione tecnica, si applicano a tutte le forniture di Beni e/o a tutte le prestazioni di opere e/o Servizi effettuate dai Fornitori che intrattengono rapporti commerciali con LOGIMATIC S.r.l., Via Della Grafica 35, Ozzano dell'Emilia (BO), C.F.P.I. 02426071201, REA BO-438816.

1.2 Le presenti Condizioni e il Contratto, dunque, superano e sostituiscono qualsiasi precedente accordo, verbale o scritto, ed ogni precedente corrispondenza intercorsa tra le Parti, aventi ad oggetto la regolamentazione degli acquisti, da parte del Cliente, di Beni e/o Servizi del Fornitore.

1.3 L'Offerta di Beni e/o Servizi inviata dal Fornitore all'Acquirente costituisce una proposta di vendita dei relativi Beni e/o Servizi sulla base delle presenti Condizioni.

1.4 Le presenti Condizioni costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Offerta, dell'Ordine d'Acquisto e della Conferma d'Ordine. In caso di discrepanza tra le presenti Condizioni e le Condizioni Speciali di Acquisto inserite nella Conferma d'Ordine dell'Acquirente, prevorranno i termini delle Condizioni Speciali di Acquisto.

1.5 La Proposta di Vendita si intende accettata solo nel momento in cui l'Acquirente la accetta espressamente per iscritto tramite l'emissione di un apposito Ordine d'Acquisto.

1.6 Le presenti Condizioni prevalgono in ogni caso sulle condizioni generali di vendita del Fornitore, a prescindere dal momento in cui la Proposta di Vendita o le condizioni generali di vendita del Fornitore siano state inviate all'Acquirente.

1.7 L'accettazione e/o il pagamento dei Beni e/o Servizi da parte dell'Acquirente non costituiscono in alcun caso accettazione delle condizioni generali di vendita del Fornitore e non comportano alcuna modifica alle presenti Condizioni.

### 2) GESTIONE DEGLI ORDINI

2.1 Il Fornitore, ricevuto l'ODA tramite la Piattaforma o via e-mail, dovrà accettarlo inviando la relativa Conferma d'Ordine tramite lo stesso canale entro un termine massimo di cinque (5) giorni dalla data di ricezione dell'ODA, salvo diverso accordo previsto nel Contratto. Accettando l'ODA il Fornitore dichiara altresì di avere le competenze, il know-how e l'esperienza sufficiente e adatta a realizzare quanto previsto nell'Ordine d'Acquisto, conformemente alle specifiche tecniche concordate.

2.2 In caso di silenzio del Fornitore, ovvero in caso di mancata comunicazione di rifiuto dell'Ordine d'Acquisto, le condizioni proposte nell'ODA si intendono accettate; tuttavia, in caso di silenzio, l'Acquirente si riserva il diritto di revocare l'Ordine d'Acquisto, tramite comunicazione scritta di revoca, inviata al Fornitore tramite Piattaforma o via e-mail.

2.3 È fatto divieto al Fornitore di affidare singole parti o attività dell'incarico a partner, società o professionisti terzi. Qualora il Fornitore intenda utilizzare terzi sub-fornitori dovrà chiedere

preventiva autorizzazione scritta all'Acquirente, fermo restando che il Fornitore resta comunque integralmente responsabile verso l'Acquirente del corretto adempimento a regola d'arte di quanto oggetto di sub-fornitura.

### 3) CONSEGNA DEI BENI E/O ESECUZIONE DEI SERVIZI

3.1 I termini di consegna indicati nell'Ordine d'Acquisto si intendono essenziali. L'Acquirente si riserva la facoltà di rifiutare, per iscritto la fornitura qualora sia scaduto il termine di consegna indicato nell'ODA da almeno sette (7) giorni.

3.2 Il Fornitore si impegna, su richiesta del Cliente, a dilazionare di trenta (30) giorni il pagamento, rispetto al termine di pagamento in corso, dei Beni che vengono consegnati nel mese successivo alla data di emissione del DDT di consegna.

3.3 Il Fornitore si impegna a consegnare i Beni e/o eseguire i Servizi nel luogo convenuto e nel rispetto dei termini e delle condizioni di consegna e/o di esecuzione specificate nell'Ordine d'Acquisto. Se non diversamente convenuto, il luogo di consegna sarà la sede dell'Acquirente e la resa porto franco "DDP" (Delivery Duty Paid - Incoterms® 2020).

3.4 L'Acquirente si riserva il diritto di rifiutare la consegna dei Beni e/o la fornitura dei Servizi se non provviste di idonea documentazione attestante la consegna (DDT) o non recante il riferimento al numero specifico Ordine.

3.5 La proprietà dei Beni oggetto della fornitura si trasferisce all'Acquirente con la consegna così come documentata dal DDT, fatto salvo quanto previsto all'Art. 9 in tema di decorrenza della garanzia convenzionale dalla Data di Accettazione.

3.6 L'Acquirente verificherà l'integrità dei Beni alla consegna e, qualora ravvisi che l'**imballo** presenti ammaccature o danni esteriori, accetterà con riserva esplicita dandone atto sul DDT.

3.7 Tutti gli altri vizi, difformità o malfunzionamenti, **non evidenti** dall'imballo e i vizi, difformità o malfunzionamenti **occulti** saranno denunciati dall'Acquirente entro otto (8) giorni dalla data in cui li ha scoperti, indicandone dettagliatamente la natura e l'entità.

3.8 I Beni o gli imballi che risultino viziati saranno documentati fotograficamente ed eventualmente conservati nello stato in cui si trovano per consentire al Fornitore e/o al vettore di effettuare le opportune verifiche, anche a mezzo di consulenti tecnici o esperti di parte, o di periti nominati dalla compagnia assicurativa, in caso di apertura del sinistro per la richiesta d'indennizzo.

3.9 L'Acquirente ha il diritto di rifiutare i Beni e/o i Servizi nel caso in cui, a seguito dell'ispezione, ritenga che non siano conformi a quanto specificato nell'Ordine d'Acquisto. In tal caso il Fornitore, a scelta dell'Acquirente, dovrà:

- a) attivarsi in maniera tempestiva, entro tre (3) giorni lavorativi, per il ritiro dei Beni (e/o Servizi) non conformi, sostenendo tutte le spese e i costi consequenti (incluse, a titolo di mero esempio, le spese di spedizione dei Beni non conformi e/o sostituiti). In tal caso, inoltre, il Fornitore dovrà rimborsare all'Acquirente i costi amministrativi e di gestione relativi ai Beni difettosi, secondo quanto specificato nell'Ordine d'Acquisto.
- b) riparare o sostituire i Beni o parti di essi nel caso in cui siano rilevati vizi o difformità nei materiali utilizzati o nella loro costruzione, realizzazione o assemblaggio, imputabili al Fornitore
- c) tenere indenne e manlevato l'Acquirente da spese e costi sostenuti per la riparazione presso altro fornitore qualora le circostanze (ad es. di tempo e distanza) lo giustifichino; oppure qualora il Fornitore non vi provveda scaduti tre (3) giorni dalla richiesta scritta del Cliente.

3.10 Salvo diverso accordo, non si accettano consegne parziali della fornitura. La fornitura deve corrispondere in toto a quanto stabilito nell'Ordine d'Acquisto.

3.11 Le Parti si danno reciprocamente atto che al momento della ricezione dei Beni, l'Acquirente controllerà le quantità consegnate per verificare la corrispondenza a quanto richiesto nell'ODA e indicato nel DDT e comunicherà quindi le eventuali incongruenze rilevate entro il termine di cui all'Art. 3.7. La verifica dell'Acquirente prevale su quanto indicato nel DDT o dal Fornitore. Resta impregiudicato il diritto del Fornitore di verificare l'incongruenza comunicata recandosi presso l'Acquirente. Il Fornitore si impegna ad integrare i pezzi mancanti entro i successivi due (2) giorni lavorativi.

### 4) QUALITA' E CONFORMITA' AI REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA'

L'Acquirente è certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015. Il Fornitore prende atto che i Beni e/o Servizi forniti rientrano nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) dell'Acquirente. Il Fornitore si impegna pertanto a:

- a) garantire la conformità dei Beni e Servizi ai requisiti contrattuali, normativi e di legge applicabili;
- b) mantenere un adeguato sistema di gestione della qualità (**preferibilmente certificato ISO 9001 o equivalente**), o in alternativa garantire un controllo documentato sulla qualità dei processi e dei Beni;
- c) fornire, su richiesta, la documentazione necessaria a comprovare la conformità dei Beni e Servizi (es. certificati di conformità, MOCA, dichiarazioni di origine, schede tecniche, collaudi, ecc.);
- d) accettare eventuali attività di monitoraggio o audit da parte dell'Acquirente o di suoi incaricati, nei limiti necessari per verificare il rispetto dei requisiti contrattuali;
- e) informare tempestivamente l'Acquirente in caso di non conformità riscontrate su Beni già consegnati o su futuri lotti in produzione, o in caso di modifiche significative ai processi produttivi, ai materiali o alla propria organizzazione che possano influire sulla qualità dei Beni e Servizi forniti.

Il mancato rispetto di tali obblighi potrà comportare, a discrezione dell'Acquirente, la sospensione o l'esclusione del Fornitore dall'elenco dei fornitori approvati.

### 5) IMPORTAZIONI DA PAESI EXTRA-UE

5.1 Per i Beni provenienti da Fornitori situati al di fuori della Unione Europea (Extra-UE), il Fornitore si impegna a rispettare integralmente tutte le normative internazionali e dell'Unione Europea in materia di origine, etichettatura, sicurezza e conformità dei Beni (a titolo esemplificativo e non esaustivo: marcatura CE, REACH, RoHS, ecc.). Il Fornitore manleva e tiene indenne il Cliente da qualsiasi responsabilità, costo, onere o conseguenza derivante da eventuali inadempienze a tali obblighi.

5.2 Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, la consegna sarà regolata secondo l'Incoterm "DDP – Delivery Duty Paid (Incoterms® 2020)". Pertanto, il Fornitore sarà responsabile di tutti gli oneri relativi a trasporto, assicurazione, sdoganamento all'importazione e pagamento dei dazi e imposte, assumendosi altresì il rischio della perdita o danneggiamento dei Beni fino alla consegna nel luogo convenuto.

5.3 Il Fornitore si impegna a fornire contestualmente alla comunicazione di avviso merce (o materiale) pronta o, al più tardi, in tempo utile per la spedizione e comunque senza indebiti ritardi, tutta la documentazione doganale e commerciale necessaria per l'importazione dei Beni (es. bolle doganali, certificati EUR.1, certificati di origine, fatture proforma, codici doganali/HS code, dichiarazioni di conformità, ecc.).

5.4 Nel rispetto delle normative doganali, dell'*export control* e delle sanzioni internazionali applicabili, il Fornitore si impegna altresì a rilasciare, contestualmente alla Conferma d'Ordine o comunque prima della spedizione, apposita dichiarazione di libera esportazione (*Export Control Statement*), contenente specifica indicazione in merito alla classificazione dei Beni, precisando se:

- i) sono inclusi nell'Allegato I o nell'Allegato IV del Regolamento (CE) n. 428/2009 (c.d. *Dual Use*), e dunque soggetti ad autorizzazione per l'esportazione o trasferimento in conformità all'art. 22 dello stesso Regolamento;
- ii) sono soggetti ad altre misure restrittive o divieti di esportazione sulla base delle normative unionali vigenti, inclusi – a titolo esemplificativo – il Regolamento (CE) n. 1236/2005 relativo ai beni a duplice uso non letale e i regimi sanzionatori internazionali (es. restrizioni verso paesi soggetti a embargo);
- iii) sono soggetti a restrizioni ai sensi della normativa statunitense *EAR – Export Administration Regulations*, con indicazione dell'eventuale *ECCN – Export Control Classification Number*.

### 6) DOCUMENTAZIONE, PROGETTI, STAMPI E DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE

6.1 I documenti, i progetti, i disegni, gli stampi o qualsiasi informazione fornita dal Cliente e necessaria per l'esecuzione del Contratto, sono condivisi con il Fornitore al solo fine di permettere la

fornitura del Bene o Servizio da parte del Fornitore e non sono né diventeranno di proprietà del Fornitore.

Il Fornitore è tenuto a custodire quanto consegnatogli secondo le norme previste per il deposito ai sensi dell'art. 1768 c.c. e a restituirlo integro a semplice richiesta del Cliente ovvero spontaneamente trascorso il tempo necessario all'evasione dell'Ordine.

6.2 Le Parti riconoscono e concordano espressamente che:

a) fatta salva diversa pattuizione scritta, la progettazione e realizzazione di attrezzature (quali ad esempio gli stampi):

(i) se fornite dal Fornitore, vengono acquistate e diventano di proprietà del Cliente, oppure,

(ii) se fornite dal Cliente, sono e rimangono di proprietà dello stesso anche se consegnate in deposito presso il Fornitore.

In entrambi i casi, il Fornitore dovrà consegnare o restituire i disegni e gli stampi al Cliente a sua semplice richiesta;

b) tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale di titolarità di ciascuna Parte (o a quest'ultima concessi in licenza) sono e rimangono di esclusiva proprietà di tale Parte (o dei relativi licenzianti), ad eccezione di quanto previsto dagli Artt. 6.2.a) e 8.1;

c) ciascuna Parte non acquiserà, attraverso il Contratto, alcun diritto sui Diritti di Proprietà Intellettuale dell'altra Parte (o dei relativi licenzianti), ad eccezione di quanto previsto dagli Artt. 6.1, 6.2.a), 6.3 e 8.1.

6.3 Nel caso in cui eventuali Diritti di Proprietà Intellettuale del Fornitore siano incorporati nei Beni e/o nei Servizi, il Fornitore concede in licenza all'Acquirente tali Diritti di Proprietà Intellettuale affinché l'Acquirente abbia il diritto di (a) utilizzare i Beni e/o commercializzare i Beni ai propri clienti, e/o (b) utilizzare ed usufruire dei Servizi. Tale licenza è esclusiva, gratuita, perpetua, irrevocabile e senza limiti territoriali.

## 7) INFORMAZIONI CONFIDENZIALI

7.1 Il Fornitore riconosce che tutte le Informazioni Riservate, compresi i documenti di cui all'Art. 6, ricevute attraverso il personale dell'Acquirente e relativi agli Ordini d'Acquisto dell'Acquirente, sono soggette a divieto di divulgazione e utilizzo diverso dall'esecuzione del Contratto di fornitura.

L'obbligo di riservatezza perdurerà in capo al Fornitore per un periodo di cinque (5) anni dalla cessazione di ciascun Ordine.

7.2 Qualsiasi deroga a tale obbligo di riservatezza dovrà essere espressamente autorizzata dal Cliente:

Il Fornitore si impegna, anche ex art. 1381 c.c. per i propri dipendenti, collaboratori ed eventuali Sub-contraenti a qualsiasi titolo, a:

1. usare le Informazioni Riservate apprese unicamente per le finalità per le quali sono state resse disponibili;
2. mantenere le Informazioni Riservate sotto il proprio controllo, proteggendole con idonee misure di sicurezza anche organizzative, che ne garantiscono la massima riservatezza. Qualora ad una delle Parti fosse richiesto di rivelare in tutto o in parte le Informazioni Riservate nel corso di procedimenti giurisdizionali o amministrativi, ove legalmente possibile comunicherà tempestivamente detta richiesta all'altra Parte, al fine di consentirle di svolgere ogni azione a sua tutela.

## 8) PREZZI E MODALITA' DI PAGAMENTO

8.1 Il prezzo, i termini e le modalità di pagamento saranno quelle riportate nell'Ordine d'Acquisto dei Beni e/o Servizi. Nella determinazione del prezzo della fornitura le Parti danno atto di aver tenuto in debita considerazione anche il valore di eventuali progetti, disegni, modelli, stampi o quant'altre eventualmente predisposto dal Fornitore per l'appontamento della fornitura.

8.2 Qualsiasi variazione del prezzo dei Beni e/o del corrispettivo per i Servizi sarà valida ed efficace soltanto previo consenso scritto dell'Acquirente, come previsto all'Art. 2 che precede.

8.3 L'Acquirente, senza alcun pregiudizio ai diritti e ai rimedi ad esso spettanti, ha il diritto di compensare in qualunque momento, ai sensi dell'art. 1252 c.c., ogni somma dovuta dall'Acquirente al Fornitore con ogni somma dovuta dal Fornitore all'Acquirente, a prescindere dai requisiti di liquidità ed esigibilità di tali crediti e debiti.

## 9) GARANZIA DI QUALITA' DEI BENI E SERVIZI

9.1 L'accettazione della fornitura da parte dell'Acquirente al ricevimento del Bene e/o alla prestazione del Servizio si intende effettuata con riserva. La mancata contestazione di eventuali vizi non comporta l'accettazione implicita dei Beni consegnati o dei Servizi prestati fino al completamento e al collaudo della macchina/gruppo

meccanico/parte sfusa su cui i Beni oggetto della fornitura devono essere integrati.

9.2 In ogni caso, il Fornitore dichiara e garantisce la conformità dei Beni e Servizi forniti ai disegni e alle richieste dell'Acquirente in sede di Ordine d'Acquisto sino ad un termine di dodici (12) mesi dalla Data di Accettazione, come sopra definita, e dunque per un Periodo di Garanzia coincidente con quello riconosciuto da Logimatic ai propri clienti.

9.3 Il Fornitore si impegna a garantire all'Acquirente che durante il Periodo di Garanzia convenzionale prevista dal Contratto, i Beni e/o i Servizi siano (i) privi di difetti, difformità o malfunzionamenti in termini di progettazione e fabbricazione, (ii) conformi alle specifiche tecniche, ai disegni, ai progetti, ai campioni e ad ogni altro requisito indicato nell'Ordine d'Acquisto, (iii) idonei allo scopo previsto e capaci di funzionare secondo quanto stabilito nell'Ordine d'Acquisto, (iv) commerciabili.

9.4 Durante il Periodo di Garanzia, nel caso in cui l'Acquirente contesti per iscritto al Fornitore la difettosità, difformità o malfunzionamenti di Beni e/o Servizi, verrà in ogni caso applicato l'Art. 3.9, lett. a), b) e/o c) che precede.

9.5 Acquirente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti al Fornitore sino alla risoluzione della difformità e di imputare quanto trattenuto per il risarcimento dei danni.

## 10) PENALE PER DIFFORMITA'

10.1 Qualora l'Acquirente contesti la non conformità dei Beni oggetto della fornitura e/o la presenza di vizi, difformità o malfunzionamenti, il Cliente si riserva di addebitare al Fornitore una penale di 30,00 € (trenta/00 euro), per ogni non conformità rilevata dal Cliente e comunicata al Fornitore.

L'importo dovuto dal Fornitore ai sensi del presente Articolo, cumulabile con altri importi dovuti a titolo di penale, sarà corrisposto all'Acquirente a fronte dell'emissione di regolare fattura.

10.2 L'Acquirente è espressamente autorizzato a compensare le somme dovute ai sensi del presente articolo con altre somme a qualsiasi titolo dovute al medesimo fornitore, salvo la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi del comma 1 dell'art. 1382 c.c.

## 11) ASSICURAZIONE

11.1 Il Fornitore si impegna a stipulare e mantenere efficace, a proprie spese, idonea polizza assicurativa per responsabilità civile (ad inclusione della responsabilità civile derivante dai Beni prodotti o dai Servizi resi) con imprese assicurative di primario standing e con un massimale adeguato al valore dei rapporti economici annuali tra Fornitore e Cliente.

11.2 Il Fornitore si impegna a consegnare al Cliente, su semplice richiesta di quest'ultimo, il certificato di assicurazione che specifici i dettagli della copertura assicurativa, nonché idonea documentazione comprovante il regolare pagamento dei relativi premi assicurativi.

11.3 Fatto salvo diverso accordo scritto tra le Parti, se il Fornitore fornisce Servizi TIC, così come definiti dall'art.3 co.1 lett.gg) del D.Lgs. 138/2024, tra cui, a titolo di mero esempio, la gestione dell'infrastruttura TIC, la gestione dell'infrastruttura hardware (compresi servizi IaaS, housing, hosting e archiviazione), attività di manutenzione e assistenza informatica, ecc...), in tal caso lo stesso si impegna a stipulare e mantenere in vigore una polizza assicurativa con primaria compagnia assicurativa a copertura delle responsabilità potenzialmente derivanti dai Servizi TIC forniti al Cliente, o comunque una c.d. polizza assicurativa Cyber, garantendo in particolare la copertura assicurativa per le violazioni dei dati personali, come definite dagli artt. 4 par.1 n.12), 33 e 34 del GDPR, e per gli incidenti, quasi-incidenti e incidenti di sicurezza informatica su vasta scala come definiti dall'art.3 co.1 lett.t)-v) del D.Lgs. 138/2024.

11.4 Nel caso in cui il Fornitore di Servizi TIC, alla data di sottoscrizione delle presenti Condizioni, non sia provvisto della polizza assicurativa di cui all'Art. 11.3 che precede, lo stesso si impegna a sottoscriverla entro sei (6) mesi dalla sottoscrizione delle presenti Condizioni, impegnandosi altresì a comunicare al Cliente l'avvenuta sottoscrizione. Dopo tale comunicazione sarà applicabile l'Art. 11.2 che precede.

## 12) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

12.1 Fatto salvo il diritto al risarcimento di qualsiasi ulteriore danno, in qualunque momento il Cliente ha il diritto di risolvere tramite PEC - o, in mancanza, comunque in forma scritta, anche elettronica, con ricevuta di ritorno se disponibile - il Contratto con effetto immediato, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., qualora:

- (a) il Fornitore si renda inadempiente rispetto agli obblighi assunti ai sensi del presente Contratto e, qualora l'inadempimento sia rimediabile, non vi abbia rimediato entro i trenta (30) giorni successivi al ricevimento dell'avviso d'inadempimento inoltratogli via PEC (o comunque in forma scritta) dall'Acquirente;
- (b) il Fornitore sia soggetto a procedure concorsuali, concordatarie, di insolvenza o di ristrutturazione del debito;
- (c) si verifichi una qualsiasi variazione della compagine sociale del Fornitore;
- (d) si verifichi una Causa di Forza Maggiore che impedisca al Fornitore di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto per un periodo superiore a trenta (30) giorni.

#### **13) RISARCIMENTO E MANLEVA**

13.1 Il Fornitore si impegna a risarcire e tenere indenne e manlevato il Cliente da ogni danno diretto o indiretto, costo o spesa o responsabilità, ivi inclusi quelli derivanti da domande o pretese di terzi, che siano conseguenza diretta o indiretta di:

- a) violazione delle garanzie previste dall'Art. 9 delle presenti Condizioni Generali;
- b) necessità di difesa da domande, azioni o pretese di terzi;
- c) qualsiasi altro inadempimento dei Contratti, delle specifiche tecniche e delle Condizioni Generali di Acquisto. In particolare, ed a mero titolo esemplificativo, il Fornitore risarcirà e terrà indenne e manlevato il Cliente da ogni responsabilità che dovesse sorgere in capo al Cliente in conseguenza di difetti dei Beni o difformità dei Servizi forniti dal Fornitore.

#### **14) PRIVACY E TRATTAMENTO DATI**

Conformemente all'impegno che l'Acquirente dedica alla tutela dei dati personali, i dati personali riferibili al Fornitore saranno trattati solo per dare esecuzioni agli accordi contrattuali in essere e per gli adempimenti di legge. I dati personali saranno conservati in formato digitale per il tempo strettamente necessario al conseguimento di tali finalità amministrative e contabili e protetti con adeguate misure di sicurezza tecniche ed organizzative. La base giuridica è l'art. 6 par. 1 lett. b) del GDPR.

Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare l'Informativa estesa allegata alla "Scheda del fornitore" compilata per Acquirente.

#### **15) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

15.1 Il Contratto è regolato esclusivamente della legge italiana.

15.2 Nel caso in cui il Fornitore abbia sede legale in Italia, qualsiasi controversia concernente il presente Contratto sarà oggetto di un tentativo di mediazione presso la Camera di Commercio di Bologna, che lo gestirà secondo le disposizioni del regolamento di mediazione che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare integralmente. Le Parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

In caso di mancata risoluzione attraverso la mediazione, le controversie saranno devolte alla competenza esclusiva del Tribunale di Bologna. 15.3.a Qualora il Fornitore non abbia sede legale in Italia, le Parti si impegnano a sottoporre ogni controversia derivante da o connessa al Contratto ad un tentativo preliminare di risoluzione amichevole. Le Parti si incontreranno, anche da remoto, entro sette (7) giorni dalla prima contestazione scritta, che dovrà essere opportunamente documentata. Tale incontro avrà l'obiettivo di trovare una soluzione condivisa tra le Parti, eventualmente assistite dai propri legali, con reciproco impegno alla riservatezza e confidenzialità su quanto emerso in questa fase.

15.3.b Se le Parti non trovano un accordo entro trenta (30) giorni dal primo incontro, termine prorogabile solo una volta per altri trenta (30) giorni su accordo scritto, la controversia sarà esclusivamente e definitivamente devoluta alla competenza di un Arbitro unico nominato dall'ICC Switzerland, secondo il Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (ICC), con sede arbitrale a Zurigo. L'arbitro procederà in via rituale e secondo equità. Il procedimento arbitrale si svolgerà da remoto, se possibile, utilizzando la procedura accelerata se ci sono le condizioni, e in lingua inglese.

#### **16) COMPLIANCE**

16.1 Il Fornitore dichiara di avere preso visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ("Modello") adottato dal Cliente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché del Codice Etico, consultabili dal sito [www.logimaticsrl.com](http://www.logimaticsrl.com), impegnandosi ad uniformarvisi e consapevole del fatto che eventuali comportamenti contrari al contenuto del Codice Etico possono costituire una

violatione contrattuale con facoltà del Cliente di chiedere la risoluzione del Contratto, fatto salvo l'eventuale risarcimento danni.

16.2 Ciascuna Parte si impegna ad effettuare il trattamento dei dati personali raccolti in dipendenza del presente Contratto in conformità alle normative applicabili in tema di protezione dei dati personali. Le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto di aver ricevuto le rispettive informative sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali.

#### **17) MISCELLANEA**

17.1 Il Fornitore si impegna ad ottenere e mantenere efficaci tutte le licenze, i permessi, le autorizzazioni e gli atti di assenso necessari per adempiere le proprie obbligazioni derivanti dal Contratto.

17.2 Il Fornitore ed il Cliente sono parti indipendenti. Il Contratto non comporta alcun rapporto di agenzia, di collaborazione, di partnership, di dipendenza o di rappresentanza tra le Parti. Nessuna Parte avrà il diritto, l'autorità o il potere di agire in nome e/o per conto dell'altra Parte, né di vincolare l'altra Parte o di costituire obbligazioni a carico dell'altra Parte nei confronti di soggetti terzi.

17.3 Al Fornitore non è consentito cedere o trasferire i diritti e/o gli obblighi derivanti dal Contratto senza il preventivo consenso scritto del Cliente. Il Cliente può affidare parte degli obblighi di cui al Contratto ai propri fornitori che vi adempiranno uniformandosi a loro volta al Contratto. In tale ipotesi il Fornitore rimarrà comunque responsabile nei confronti del Cliente degli obblighi assunti.

17.4 Qualora una disposizione del Contratto dovesse risultare non valida o in conflitto con disposizioni di legge inderogabili o nel caso in cui sia ritenuta in tutto o in parte non applicabile, le Parti si adopereranno al fine di riformularla e/o sostituirla avendo cura di rispettare l'originale volontà contrattuale. In tal caso, i restanti Articoli resteranno validi, applicabili ed efficaci a prescindere da tali riformulazioni e/o sostituzioni.

17.5 Qualsiasi modifica al Contratto sarà valida soltanto se effettuata per iscritto e firmata da rappresentanti autorizzati di entrambe le Parti.

17.6 Il Fornitore dichiara e garantisce che l'Offerta, la Proposta di Vendita e la Conferma dell'Ordine d'Acquisto provengono da soggetto regolarmente munito del potere di impegnare e vincolare la società.

17.7 Nessuna azione, inerzia od omissione del Cliente potrà essere interpretata nemmeno implicitamente quale rinuncia ai propri diritti.

Il Fornitore dichiara di aver preso visione, compreso e accettato integralmente le suseperte Condizioni Generali di Acquisto del Cliente e di acconsentire a vincolarsi al Contratto con l'Acquirente:

Luogo e Data Timbro e firma del Fornitore

In persona del legale rappresentante:

Pertanto, il Fornitore approva specificatamente e per iscritto, ai sensi ed effetti degli artt. 1341-1342 c.c., i seguenti Articoli:

**1) DISPOSIZIONI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE; 3) CONSEGNA DEI BENI E/O ESECUIZIONE DEI SERVIZI; 6) DOCUMENTAZIONE, PROGETTI, STAMPI E DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE; 8) PREZZI E MODALITA' DI PAGAMENTO; 9) GARANZIA DI QUALITA' DEI BENI E SERVIZI; 10) PENALI PER DIFFORMITA'; 11) ASSICURAZIONE; 12) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA; 13) RISARCIMENTO E MANLEVA; 15) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE; 17) MISCELLANEA.**

Luogo e Data Timbro e firma del Fornitore

In persona del legale rappresentante: